

□ Interrogazione n. 911

presentata in data 26 luglio 2012

a iniziativa del Consigliere Ciriaci

“Impianto di stoccaggio gas naturale giacimento denominato palazzo Moroni- Comune di sant'Elpidio a Mare”

a risposta Orale Urgente

Premesso:

che la società di proprietà francese EDISON SpA ha ottenuto dalla Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche una concessione di coltivazione denominata 'Fiume Tenna' su di un'area di circa 22 Km quadrati insistenti nei comuni di S.Elpidio a Mare, Porto Sant' Elpidio e Porto San Giorgio lungo la costa, ed ha di conseguenza presentato istanza per installare un primo impianto di stoccaggio gas naturale nel sottosuolo di Sant'Elpidio a Mare;

che la Regione Marche con Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali N. 44/VAA del 06/04/2012 ha espresso parere favorevole alla iniziativa imprenditoriale della EDISON SpA, pubblicata nel BUR Marche del 19/04/2012;

che la Comunità dei Cittadini abitanti del Comune di S.Elpidio a Mare è venuta solo casualmente a conoscenza del Progetto che investiva in modo devastante il loro territorio ed alcuni cittadini costituivano un Comitato Civico , C.S.S.T. – Comitato Sicurezza, Salute e Territorio di S.Elpidio a Mare, Presidente ing. Lorenzo Papetti, con lo scopo di opporsi alla realizzazione dell'impianto, inviando lettera di diffida a tutti gli interessati, Ministero Regione Provincia e Comune in data;

che Il Comune di S.Elpidio a Mare recepiva l'istanza del Comitato e presentava ricorso al TAR regionale per richiedere la sospensiva dell'impianto;

che il progetto presenta forti criticità in termini di sicurezza per la salute degli abitanti ivi residenti e per la salvaguardia del territorio interessato dall'intervento;

che l'impianto presenta forti rischi di incidenti ed a tal proposito si richiama quanto dichiarato da Sogit spa (gruppo ENI) in materia di stoccaggio nella propria relazione finanziaria annuale al bilancio 2010; in detta relazione Stogit spa testualmente afferma “ la gestione di un sistema di stoccaggio implica una serie di rischi di malfunzionamento e di imprevista interruzione di servizio non dipendenti dalla volontà di Stogit, quali quelli determinati da incidenti, guasti e malfunzionamenti di apparecchiature e sistemi di controllo, minor resa di impianti ed eventi straordinari quali esplosioni, incendi o altri eventi simili che sfuggono al controllo di Stogit. In particolare, eventi straordinari nella realizzazione e/o gestione dei pozzi potrebbero essere causa di danni a persone eventualmente coinvolte, ovvero di danni rilevanti a cose o all'ambiente. Le eventuali interruzioni di servizio e gli obblighi di risarcimento causati da tali eventi potrebbero determinare riduzioni dei ricavi e/ o incrementi dei costi. Benchè Stogit abbia stipulato specifici contratti di assicurazione a copertura di alcuni rischi, le relative coperture assicurative potrebbero risultare insufficienti per far fronte a tutte le perdite subite, agli obblighi di risarcimento o gli incrementi di spesa”;

che si pone il problema di sicurezza anche rispetto al rischio sismico, alla luce degli ultimi eventi avuti nel sisma dell'Emilia rispetto al progetto di stoccaggio di Rivara, che ha portato il Ministero a decretare il rigetto dell'istanza già precedentemente approvata, stante i rischi sismici, oggi potenziali, rispetto all'impianto non essendo stato ancora installato;

che si rammenta, nel caso di Rivara i tecnici avevano escluso il rischio sismico, affermazione purtroppo smentita, stante l'alta sismicità dell'intero territorio nazionale;

che anche il Commissario Europeo per l'azione sul clima, Connie Hedegaard, sottolinea la necessità di particolare attenzione al rischio sismico nel caso di rilascio di autorizzazioni allo stoccaggio di gas naturale;

che nessun tecnico può oggi affermare con certezza l'assoluta assenza di rischio sismico nell'area interessata dall'impianto ove EDISON SPA vorrebbe insediare, peraltro posto sotto un centro fortemente abitato;

che sicurezza significa tutela della salute degli abitanti, anche occasionali quali i turisti che gravano sul territorio in oggetto, nonché tutela dell'ambiente;

che la tutela della salute e dell'ambiente sono diritti costituzionalmente garantiti e tali vanno salvaguardati in via preventiva e non solo quale diritto al relativo risarcimento in caso di danno, posto che la Pubblica Amministrazione deve operare nel senso di prevenire il verificarsi di questi;

che l'Unione Europea in simili progetti invita le Amministrazioni Pubbliche ad improntare la propria azione di rilascio di concessioni al principio di precauzione, che altro non è che il concetto del buon padre di famiglia richiamato nell'ordinamento giuridico italiano, frutto di quello romano del *pater familiae* e pertanto ben noto alle nostre Pubbliche Amministrazioni;

che sotto tale aspetto un ruolo determinate lo assumono il Sindaco e/o i Sindaci delle città coinvolte, i quali sono per legge i depositari ed i garanti della tutela sanitaria dei loro concittadini e pertanto questi hanno ruolo fondamentale nell'azione in questione e non di mero controllo degli atti ;

che l'Unione Europea impone un rapporto preliminare di sicurezza concreto e fondato su uno studio approfondito del sito da portare a conoscenza di tutti i cittadini e non su mere ipotesi e scenari di probabilità sulla base anche di analisi storiche e valutazioni di tipo statistico sulla base di danni in superficie;

che il progetto insiste su un'area altamente sensibile per l'inquinamento delle falde acquifere , essendo in stretta prossimità dei pozzi di sollevamento acqua potabile lungo il fiume Tenna, per l'inquinamento dell'aria a causa della produzione elevata di PM10 prodotti tra l'altro dalla fiaccola che brucia, in forma diretta nell'aria, i gas di scarto in una zona già ad alto inquinamento, e per la presenza di tre aree di salvaguardia , il Parco Fluviale Alex Langer, il complesso monumentale di Villa Falconi e la Antica Centrale Luce Elettrica .

che il progetto presenta forti criticità anche in termini di danni alle singole proprietà immobiliari site nel territorio interessato, nonché di danni alle aziende che si basano sulla sicurezza e salubrità del territorio;

che è innegabile il deprezzamento del valore degli immobili e di dette aziende dall'insediamento di un siffatto impianto, in dispregio al basilare principio *neminem laedere*;

che allo stato negli atti non risultano presi in considerazione danni alle persone, al territorio, agli immobili ed all'aziende nei termini sopraindicati;

che l'impianto non risulta essere inserito in un'azione di pianificazione energetica regionale, trattandosi di una iniziativa economica, seppur legittima, di un imprenditore privato che però va valutata bilanciandola con gli interessi e diritti delle Pubbliche Amministrazioni, dei cittadini e degli imprenditori locali;

Tutto ciò premesso la sottoscritta Consigliera regionale,

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- 1) come intende chiudere il procedimento amministrativo di autorizzazione rigettando l'istanza EDISON SPA e/o di sospenderlo, revocando ogni eventuale parere favorevole rilasciato dagli Enti Pubblici preposti, onde risolvere un chiaro e certo conflitto di interessi e/o di diritti soggettivi che si profilerebbe tra privati e tra questi e le stesse Pubbliche Amministrazioni, nonché per evitare un danno erariale, stante la mancanza di garanzie concrete per la tutela economica da eventuali incidenti provenienti dall'impianto con ricadute nel territorio;
- 2) in caso di proseguimento, di convocare alle riunioni il Comitato e/o i suoi tecnici per approfondire le tematiche ivi esposte e per adottare adeguate soluzioni a tutela dei privati e degli interessi pubblici, ivi comprese il rilascio di adeguate fidejussioni e polizze assicurative per tutti i danni al pubblico ed ai privati .
- 3) al fine di evitare il ripetersi di casi simili al presente, di adottare i Principi di Precauzione

e di Concertazione per i procedimenti di Valutazione come da seguente testo:

“Tutti i procedimenti dovranno essere uniformati all’applicazione del “principio di precauzione”, previsto dall’Art. 191 comma 2 del “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. Tanto al fine di perseguire la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A tale scopo, le procedure amministrative dovranno individuare, descrivere e valutare secondo il predetto “principio di precauzione”, in modo appropriato e per ciascun caso particolare, gli impatti diretti e indiretti di ciascun piano, progetto, intervento, infrastruttura o attività sui seguenti fattori:

- l’uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l’acqua, l’aria e il clima;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l’interazione tra i fattori di cui sopra.

Per ogni piano, programma, progetto, intervento, infrastruttura o attività da autorizzare, anche qualora non fossero soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica e alla Valutazione di Impatto Ambientale, dovrà essere accertato preventivamente, secondo il “principio di precauzione”, che l’attività antropica proposta sia compatibile con le condizioni per la tutela della salute, per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica.

A tal fine:

- a) Ogni piano, programma, progetto, o richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere corredato, a cura del proponente, dal monitoraggio e dall’analisi dei fattori ambientali interessati e di quelli antropici, economici e storico-culturali esistenti, specifici dell’area interessata dalla realizzazione e dagli impatti diretti e indiretti indotti (A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: epidemiologia, cause di mortalità e malattia, qualità dell’aria, qualità delle acque, qualità del suolo, tessuto socio-economico, emergenze storico-culturali, ecc.)
- b) Dovrà essere redatta, a cura del proponente, la valutazione dell’impatto cumulativo della proposta progettuale con i predetti dati di monitoraggio ed analisi dell’esistente, con specifico ed esplicito riferimento alle risultanze dei riconducibili studi ARPAM, ASUR, enti terzi.
- c) In particolare, quando i processi produttivi utilizzano impianti termici alimentati da qualsiasi tipologia di combustibile, fossile o rinnovabile, determinanti emissioni in atmosfera, dovrà essere effettuata una stima degli impatti sulla qualità dell’aria comprendente:
 - valutazione previsionale della dispersione degli inquinanti in atmosfera mediante modelli matematici per tutti gli inquinanti emessi dall’impianto in esame (comprese le singole e principali frazioni granulometriche attese delle polveri e le emissioni connesse, quali, ad esempio, il traffico indotto), considerando scenari sia short term che climatologici e valutazione delle deposizioni al suolo;
 - valutazione previsionale di cui al punto precedente, inserendo nella simulazione i punti di emissione già esistenti o previsti nell’area, nel raggio di 10 km, anche se ricadenti sui territori dei Comuni limitrofi. In detta valutazione dovranno essere compresi anche i punti di emissione significativi di eventuali attività poste oltre il limite di 10 km, quando dall’istruttoria tecnica di questi ultimi abbia accertato che la distribuzione dei relativi inquinanti coinvolga il territorio interessato dalle ricadute ambientali dell’impianto oggetto di valutazione.
 - valutazione previsionale della dispersione degli inquinanti in atmosfera mediante modelli matematici per tutti gli inquinanti emessi dal traffico indotto;
 - esplicitare le motivazioni della scelta del modello previsionale e confrontare l’utilizzo di almeno un secondo modello matematico, anche per la stima della distribuzione spaziale sul territorio delle concentrazioni attese mediate su lunghi periodi (scenari

climatologici);

- valutazione previsionale mediante modellistica matematica delle concentrazioni attese di polveri considerando anche i fenomeni di formazione di materiale particolare secondario;
- descrizione dello stato attuale del sito con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico, considerando i ricettori più prossimi e in caso di assenza di dati recenti valutare la necessità di prevedere un monitoraggio della qualità dell'aria ante operam nel sito o nei siti di interesse al fine di caratterizzare il livello di qualità dell'aria esistente;
- definizione di un piano di monitoraggio della qualità dell'aria post-operam congruente con quello eventualmente svolto ante-operam.

Di applicare il "principio di concertazione" a tutti i procedimenti autorizzativi, provvedendo in primo luogo a garantire l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. A tal fine, nell'ambito dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, di Autorizzazione alla produzione di energia ex art. 12 del D.L.vo 387/2003, è richiesto all'autorità competente di indire inchieste pubbliche sul territorio e disporre la diffusione dell'informazione in forma pubblica, con affissione nella casa comunale, pubbliche affissioni nel comune di interesse ed in quelli interessati, pubblicazione su quotidiani e sul BUR regionale. Ai fini dell'acquisizione di elementi utili alla formazione e all'acquisizione dei pareri istruttori dovranno tenersi tavoli di confronto tecnico-scientifico, a cui saranno ammessi tecnici ed esperti del Comune, dell'autorità competente, dei servizi coinvolti (ASUR, ARPAM, ecc.), degli enti locali interessati dagli impatti diretti ed indiretti, delle associazioni e dei comitati legalmente costituiti.

E' obbligatoria la valutazione di impatto sanitario nei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, di Valutazione di Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale, di Autorizzazione alla produzione di energia ex art. 12 del d.lgs. 387/2003, di piani o progetti che riguardano il territorio comunale. Ai fini dell'espressione delle determinazioni di competenza comunale è prescritto il conseguimento obbligatorio del parere degli Uffici di Prevenzione dell'ASUR. L'analisi dell'impatto sanitario, dovrà fare riferimento ai dati di qualità delle diverse matrici ambientali ante operam, all'epidemiologia, alle cause di malattia, invalidità e morte nel territorio di interesse, e dovrà analizzare le conseguenze attese derivanti dall'aggiunta degli impatti indotti dall'opera o dal piano proposto (scenario post operam).".